

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, riunita nelle  
persone dei sigg. magistrati

Dott. Sebastiano Neri - Presidente

Dott. Antonino Zappalà - Consigliere rel.

Dott.ssa Vincenza Randazzo - Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 375/2021 R.G.,  
posta in decisione il 06.10.2022 e vertente

TRA

....., nata a F....., c.f. S.....  
.....699E, e per essa (in virtù di procura generale conferita con  
atto a ministero Dott. Giovanni Paderni notaio in Messina 19/11/2009  
.....)  
....., nata a Patti il .....,  
c.f. C.....77A, rappresentata e difesa, come da procura  
in calce, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. ....  
..... ed elettivamente domiciliata  
nello studio di quest'ultima in Messina, Via Risorgimento  
*Appellante*

CONTRO

....., nato a F.....  
....., rappresentato e difeso, per procura in atti,  
dall'avv. Francesco Noto ed elettivamente domiciliato in Messina  
presso lo studio dell'Avv. ...., viale  
Bocchetta Is. 378;

*Appellato*



COMUNE DI BROLO, in persona del Sindaco *pro-tempore* P.I. 00324280833, rappresentato e difeso dall'Avv. \_\_\_\_\_ del Foro di Patti, c.f. FCHCML65C56H982T, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Messina presso lo studio dell'Avv. Flavia \_\_\_\_\_

*Appellato*

\_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_ .F242Z), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. \_\_\_\_\_, presso il cui studio sito in Brolo (ME), via Leonardo da Vinci \_\_\_\_\_ è elettivamente domiciliato;

*Appellato*

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 264/2021 emessa dal Tribunale di Patti in data 31.3.2021 (pubblicata in data 1/4/2021).

Conclusioni: come da note depositate ai sensi dell'art. 221 d.l. 34/2020.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

\_\_\_\_\_, e per essa \_\_\_\_\_ nella qualità di procuratrice, conveniva in giudizio, con atto di citazione, il geometra \_\_\_\_\_, il Comune di Brolo, in persona del sindaco *pro tempore*, e il geometra \_\_\_\_\_, chiedendo che venissero condannati solidalmente, o in subordine in via alternativa, al pagamento dei danni subiti a causa di errori riscontrati nell'ambito di una procedura esecutiva attivata nei suoi confronti.

L'attrice esponeva che, in seno alla procedura immobiliare n. 5/91 pendente dinanzi al Tribunale di Patti, il giudice dell'esecuzione aveva emesso un'ordinanza con cui aveva disposto la vendita senza incanto dei beni censiti nel catasto terreni del Comune di Brolo al foglio 3, mappali \_\_\_\_\_, e nel catasto fabbricati al foglio 3, mappali \_\_\_\_\_, accorpati nel lotto 14, partendo da una



base d'asta di € 505.842,10, così come indicata nella perizia redatta a firma del geometra \_\_\_\_\_, nominato consulente tecnico d'ufficio dal G.E. Il lotto veniva poi aggiudicato per la somma di €506.000,00. Senonché, successivamente all'aggiudicazione l'attrice aveva rilevato sia l'erronea descrizione e conseguente valutazione economica dei beni costituenti il lotto 14 nella relazione di stima del geom. Costantino, sia l'inesattezza dei due certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal Comune di Brolo, uno il 16.12.2009 e l'altro il 07.05.2012, sulla base dei quali era stata redatta la perizia allegata all'ordinanza di vendita.

La \_\_\_\_\_ lamentava che in entrambe le certificazioni amministrative per le prescrizioni di zona del cespite immobiliare, ricadente parte in "*zona di Espansione a carattere turistico-ricettivo balneare*" e parte in "*Fascia di rispetto*", si era fatto riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione del PRG approvato nel 2002 e non anche alle NTA modificate per effetto dell'approvazione, nel 2006, di una variante. L'applicazione della versione aggiornata delle NTA avrebbe determinato un incremento delle potenzialità edificatorie dell'immobile con conseguente variazione in aumento del suo valore economico, comportando la fissazione di un prezzo base per l'asta notevolmente superiore rispetto a quello realmente indicato.

L'aggiudicazione del lotto ad un prezzo inferiore al valore reale dell'immobile costituiva, quindi, danno ingiusto per l'attrice, che, ove il bene fosse stato venduto per l'effettivo suo valore, avrebbe incassato una ben maggiore somma, la cui eccedenza le sarebbe stata interamente assegnata, atteso il totale soddisfacimento dei di lei creditori. Ed è nella misura di tale eccedenza, quantificata in € 294.600,00 e data dalla differenza tra il valore reale del bene,



calcolato sulla base dei dati corretti, e quello risultante dalla perizia di stima \_\_\_\_\_ che la \_\_\_\_\_ chiedeva il risarcimento.

Si costituivano in giudizio sia il Geometra \_\_\_\_\_, sia il geom. \_\_\_\_\_ che il Comune di Brolo nella persona del sindaco *pro tempore*, tutti insistendo nel rigetto della pretesa attorea.

Con sentenza n. 264/2021, il Tribunale di Patti, disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della Speciale sollevata dal geom. \_\_\_\_\_ e di carenza di legittimazione passiva del Comune di Brolo, dedotta dallo stesso ente, pronunciava il rigetto della domanda di risarcimento del danno. Nel dettaglio, sosteneva il giudice di primo grado che la pretesa risarcitoria della \_\_\_\_\_ muoveva dall'assunto che, in caso di corretta descrizione e valutazione del compendio immobiliare, l'aggiudicazione del bene sarebbe avvenuta ad un prezzo superiore e pari al prezzo di stima, così come stimato in aumento da parte attrice. Tuttavia *“tale circostanza è stata puramente allegata dall'istante ma non risulta provata neppure a livello di elementi indiziari o presuntivi riconducibili non già ad una vicenda astratta ed ipotetica ma ad elementi concreti e specificamente individuati riferibili alla singola procedura di vendita così come effettivamente celebrata”*. Del resto, specificava il primo giudicante, il prezzo base per l'asta rappresenta un dato meramente indicativo *“che non pregiudica l'esito della vendita e la realizzazione del giusto prezzo individuato come il prezzo realizzabile secondo il gioco delle offerte e dei successivi rialzi degli interessati, dei quali sia stata verificata la serietà”*.

Inoltre, il Tribunale ribadiva che le argomentazioni addotte dall'attrice a sostegno dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno patrimoniale da perdita di *chance* presentavano dei contorni talmente ipotetici e potenziali da poter



essere maggiormente confacenti ad una mera aspettativa di fatto e non ad una lesione effettiva ed ingiusta di un interesse giuridicamente rilevante.

Avverso detta decisione proponeva appello \_\_\_\_\_ e per essa \_\_\_\_\_ quale procuratrice, affidando la riforma della sentenza ad un unico motivo d'appello.

Resistevano il geom. \_\_\_\_\_, il geom. \_\_\_\_\_ e il Comune di Brolo, nella persona del sindaco *pro tempore*, chiedendo il rigetto del gravame.

Precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza all'udienza del 06.10.2022, con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo d'appello la \_\_\_\_\_ e impugna la parte della sentenza in cui il Tribunale afferma che *“E' consolidato [...] nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui, sulla validità dell'ordinanza di vendita, non incide la circostanza che il prezzo base sia fissato con riferimento ad una stima effettuata da un esperto che si assuma essere inferiore al valore di mercato del bene, atteso che si tratta di dato puramente indicativo, che non pregiudica l'esito della vendita e la realizzazione del giusto prezzo individuato come il prezzo realizzabile secondo il gioco delle offerte e dei successivi rialzi degli interessati, dei quali sia stata verificata la serietà”*.

L'appellante lamenta l'errore in cui è incorso il primo giudicante che ha individuato l'origine del danno ingiusto di cui l'attrice chiedeva il risarcimento nell'indicazione da parte del perito di un prezzo base inferiore a quello “giusto”. Viceversa, l'illecito extracontrattuale causativo del danno è da rinvenire nell'errata descrizione del bene fornita dal perito, tale da disattendere l'essenziale funzione



informativa che la relazione di stima, ai sensi dell'art. 173 bis disp. Att. cpc, deve assolvere nei confronti dei potenziali acquirenti. L'inesatta descrizione delle caratteristiche giuridico-amministrative del lotto 14, contenuta sia nel certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Brolo che nella stima redatta dal perito ha rappresentato un fattore esterno in grado di alterare l'andamento della vendita, ingenerando nei possibili acquirenti false previsioni in ordine alle potenzialità produttive del bene, cosicché lo stesso è stato aggiudicato ad un prezzo non giusto.

Sia i certificati che la relazione, infatti, sono stati redatti applicando la versione dell'art. 39 delle NTA precedente all'approvazione della variante, che indicava come destinazione di zona l'accoglienza turistica e la ricettività alberghiera e individuava il lotto minimo per la lottizzazione in 5000 mq.

La nuova versione dell'art. 39 delle NTA che avrebbe dovuto essere applicata in sede di redazione del certificato urbanistico, invece, modificava la destinazione di zona, indicando la realizzazione delle strutture turistico-recettive di cui all'art 3 L.r. N. 27/96, commi 3 (alberghi) e 5 (villaggi-albergo), dotate di requisiti qualitativi tali da comportare una classificazione a tre stelle o superiore. Per effetto di tale modifica, il corpo B da cui era costituito il lotto 14 (terreno della superficie di mq. 3.030) incrementava le proprie potenzialità edificatorie e conseguentemente il proprio valore da € 316.190,00 a € 662.813,00 (secondo quanto stabilito nella perizia di parte dell'ing. Basile), rendendo agevole, secondo l'appellante, la vendita del lotto ad un prezzo corrispondente al suo effettivo valore.

Quanto all'aumento determinato dalla variante dell'art. 39 delle NTA del lotto minimo per la lottizzazione fino a 7500 mq, benchè la superficie degli immobili rientranti nel lotto 14 non raggiungesse tale



metratura richiesta, sostiene l'assunto che si sarebbe potuto ovviare a tale problematica per mezzo di operazioni di accorpamenti o cessione di cubature, fino a raggiungere il tetto minimo di mq per la lottizzazione.

L'appellante, poi, a sostegno della possibilità che un errore durante la procedura esecutiva sia idoneo a determinare una responsabilità in capo allo stimatore, cita il principio secondo cui *“è possibile in termini giuridici prospettare l'esistenza di una responsabilità extracontrattuale del perito di stima, beninteso a condizione che si accertino l'effettiva sussistenza di dolo o colpa nello svolgimento dell'incarico, la rilevanza ai fini di una significativa alterazione della situazione reale dell'immobile destinato alla vendita e la sua incidenza causale nella determinazione del consenso degli acquirenti”*. A tal proposito, evidente risulta l'incidenza dell'errore di stima sul regolare andamento della procedura, avendo lo stesso funzionato quale elemento perturbatore in grado di alterare il processo di formazione della volontà di acquisto del bene nei potenziali acquirenti.

In relazione alla quantificazione del danno subito, pur condividendo l'assunto espresso dal primo giudicante secondo cui il prezzo “giusto” è quello finale che il mercato impone attraverso la libera determinazione del pubblico di potenziali interessati all'acquisto, l'appellante aggiunge che, posto che l'indicazione del prezzo base in conformità con le modifiche apportate al PRG con la variante approvata nel 2007, non avrebbe comportato automaticamente l'aggiudicazione del bene per tale prezzo, l'unico parametro obiettivo in forza del quale calcolare l'entità del danno subito dall'attore è costituito dal raffronto fra il valore di stima erroneo e quello corretto. Il motivo è infondato.



In punto di fatto sono pacifiche le circostanze allegare dall'appellante.

Tra i beni di proprietà di [redacted] colpiti dalla procedura esecutiva vi erano tra l'altro terreni e fabbricati in Brolo (ME), nel catasto terreni censiti al foglio 3, mappali [redacted] 5, e nel catasto fabbricati al foglio 3, mappali [redacted], beni individuati nell'ordinanza di vendita come lotto 14. Con perizia di stima depositata in data 18/11/20101 il Geom. [redacted] indicava il valore del lotto 14 in € 601.226,00, somma che, al netto di una riduzione di € 90.183,90 dovuta alla vendita forzata e detratti € 5.200,00 per spese tecniche di regolarizzazione, portava ad un prezzo di vendita di € 505.842,10. Con ordinanza del 22/10/20122 il Giudice dell'esecuzione disponeva, tra l'altro, la vendita senza incanto del lotto 14 per il giorno 14/3/2013 al prezzo base di € 505.850,00; l'ordinanza precisava che "i beni di cui sopra sono meglio descritti nelle relazioni di stima del 18/11/10 e 29/3/11 a firma dell'esperto, che dovranno essere consultate dall'offerente, ed alle quali si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l'esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni". Nella udienza del 14/3/20133 il lotto 14 veniva aggiudicato per il prezzo di € 506.000,00, che veniva interamente pagato; con decreto di trasferimento 16/12/2013 il Giudice dell'Esecuzione trasferiva così all'aggiudicataria la proprietà del bene di cui al lotto 14.

Il geometra [redacted], ai fini della redazione della perizia di stima, acquisiva presso il Comune di Brolo un primo certificato di destinazione urbanistica che indicava tra l'altro, che ai sensi del Piano Regolatore Generale (PRG), il terreno facente parte del lotto 14 ricadeva parte in "Zona Ct di Espansione a carattere turistico-ricettivo balneare" e parte in "Fascia di rispetto"; venivano poi elencate alcune prescrizioni generali, mentre le prescrizioni particolari non erano



esplicitate nel corpo del certificato, che si limitava a fare rinvio alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PRG. Successivamente, prima dell'aggiudicazione, veniva richiesto da parte dello stesso Geom. ( ) ulteriore certificato di destinazione urbanistica, che veniva rilasciato in data 7/5/2012 - prot. n. 5963-T a firma Geom.

( ), Responsabile del Servizio IV Territorio - Urbanistica - Ecologia del Comune di Brolo. In questo secondo certificato veniva nuovamente indicato, tra l'altro, che l'immobile ricadeva parte in "zona di Espansione a carattere turistico-ricettivo balneare" e parte in "Fascia di rispetto"; però, a differenza del primo certificato, stavolta venivano precisate le prescrizioni particolari.

Senonché in entrambi i certificati, per le prescrizioni di zona, si era fatto riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione del PRG approvato nel 2002 senza tenere conto del fatto che successivamente a tale data e prima del rilascio dei certificati, tali norme erano state modificate. Ed invero, il Comune di Brolo aveva adottato una variante all'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG approvata in sede regionale.

In forza di questa variante, la destinazione di zona veniva variata in "realizzazione delle strutture turistico-ricettive di cui all'art. 3 della legge regionale n. 27/96, commi 3 (alberghi) e 5 (villaggi-albergo)" e venivano inoltre modificate anche le relative prescrizioni. Tale circostanza trova conferma nella comunicazione in data 30/11/2015 – prot. n° 573/15/Serv. Urb. del Comune di Brolo, con cui il Responsabile dell'Area Tecnica, in risposta alla richiesta della signora ( ) e riferendosi ai certificati di destinazione urbanistica del 16/12/2009 e 7/5/2012, riconosceva espressamente che "in entrambe le certificazioni in oggetto indicate viene fatto erroneamente riferimento alle prescrizioni di zona riportate nelle Norme Tecniche



di Attuazione del Piano Regolatore Generale approvato con D.D.G. n. 192/D.R.U. del 30/4/2002, anziché a quelle corrette modificate in forza del Decreto 11 maggio 2007 dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente (ARTA), pubblicato sulla G.U.R.S., parte prima n. 27 del 15/6/2007, con il quale è stata approvata la variante dell'articolo 39 delle medesime Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Brolo (NTA)", proseguendo poi con l'indicazione analitica del contenuto di questa variante.

Fatta tale premessa, si osserva che il prezzo base fissato con riferimento alla stima effettuata dal consulente tecnico d'ufficio rappresentata un semplice dato indicativo, che non pregiudica l'esito della vendita e la realizzazione del giusto prezzo attraverso la gara tra più offerenti (Cassazione 2474/2015). I concetti di valore di mercato e prezzo di aggiudicazione, infatti, non coincidono. Il prezzo dell'aggiudicazione si sostanzia nella somma di denaro che un soggetto è disposto a versare per l'acquisto, mentre il valore di mercato corrisponde alla stima più adeguata ottenibile sul mercato in una data specifica. Detto valore si estrinseca nell'effettivo pregio del cespite: quest'ultimo può essere ricavato mediante il metodo sintetico-comparativo, che si risolve nell'attribuzione al bene da stimare del prezzo di mercato di immobili "omogenei" (ossia del "giusto prezzo in una libera contrattazione"), con riferimento non solo agli elementi materiali (quali la natura, la posizione o la consistenza morfologica), ma anche alla loro condizione giuridico-urbanistica; ovvero mediante il metodo analitico-descrittivo, che si sostanzia nella ricostruzione dei costi, appunto analitici, di realizzazione del bene; ovvero mediante la media ponderata tra i due metodi.



Ora, nel caso di specie il ctu, sulla scorta del metodo sintetico comparativo e tenuto conto delle caratteristiche del bene ha accertato un determinato valore di mercato del lotto 14 poi posto a base della vendita senza incanto.

L'appellante sostiene che l'aggiudicazione sia avvenuta a prezzo inferiore a quello che avrebbe potuto ricavarsi, in quanto sul prezzo di aggiudicazione avrebbe avuto incidenza la erronea stima del ctu sulla base delle certificazioni urbanistiche rilasciate che non tenevano conto della nuova variante di zona che configurava una maggiore potenzialità edificatoria del bene.

In disparte ogni considerazione sul fatto che l'esperto nominato nella procedura esecutiva ha eseguito la sua stima in base alle certificazioni rilasciate dal Comune, sicchè non si vede quale possa essere la sua responsabilità nella vicenda che ci occupa, quanto evidenziato nell'atto di appello costituisce una mera ipotesi astratta, poiché non sono evidenziati con l'atto di impugnazione gli elementi concreti sui quali potere fondare una prognosi in ordine al conseguimento di un prezzo di vendita più elevato rispetto a quello effettivamente conseguito, ove si fosse acquisito il corretto certificato di destinazione urbanistica.

L'appellante si è limitato a richiamare la consulenza di parte fatta nel proprio interesse dall'ing. [redacted] (consulenza che non si rinviene negli allegati prodotti in sede di appello) che ha determinato in € 294.600,00 la differenza fra il valore corretto del corpo B e il valore attribuitogli dal geom. [redacted], al netto del ribasso del 15% dovuto alla vendita forzata.

Ma, in ordine al possibile esito della vendita del lotto 14 in base alla stima coerente alla effettiva destinazione urbanistica del corpo B, nulla è stato dedotto con l'atto di appello e nessun elemento indiziario



viene prospettato al fine di stabilire, anche con un certo grado di approssimazione, quale sarebbe stato il prezzo della vendita forzata ove vi fosse stata una corretta rappresentazione delle caratteristiche giuridiche del bene.

La deduzione dell'appellante secondo cui l'inesatta descrizione delle caratteristiche giuridico-amministrative del lotto 14, contenuta sia nel certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Brolo che nella stima redatta dal perito [redacted], ha rappresentato un fattore esterno in grado di alterare l'andamento della vendita, ingenerando nei possibili acquirenti false previsioni in ordine alle potenzialità produttive del bene, rimane confinata sul piano astratto e teorico, non essendo stata fornita alcuna prova concreta in ordine alla sussistenza di soggetti interessati alla vendita in relazione alle concrete possibilità edificatoria del lotto.

Non può poi farsi a meno di evidenziare che anche sull'incidenza dell'erronea indicazione della destinazione urbanistica nella determinazione del prezzo si nutrono seri dubbi, ove si consideri quanto segue:

- a) il geom. [redacted] ha determinato il valore di mercato del bene pignorato sulla base del raffronto con immobili aventi caratteristiche simili [“la stima è stata effettuata secondo l'aspetto economico del valore di mercato nel confrontare gli immobili oggetto di stima con immobili simili. Il confronto è stato fatto in base al parametro comunemente usato nella compravendita immobiliare e cioè sulla superficie lorda commerciale, tenendo conto, inoltre, delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche, dell'ubicazione degli immobili, collegamento con i servizi urbani.. Pertanto, stabilite le analogie tecniche ed economiche relativamente ai beni oggetto



di stima e, sulla scorta dei dati afferenti i prezzi di mercato in regime di libera contrattazione, sono stati estrapolati i prezzi medi da applicare per la ricerca del più probabile valore di mercato...” (pag. 97 CTU)), senza indulgere sull’aspetto relativo alla potenzialità edificatoria del bene (fatto questo che lascia dubitare in merito all’incidenza dell’erronea indicazione della destinazione urbanistica sulle valutazioni dei potenziali acquirenti);

- b) è vero, poi, che l’art. 39 N.T.A. a seguito della variante del 2006 ha in effetti previsto un aumento delle possibilità ricettiva, ma lo stesso articolo ha previsto, non solo la destinazione al 50% la misura minima della superficie del lotto edificabile da vincolare per la formazione degli spazi di cui all’art. 3 del D.M. N. 1444/68, ma ha anche fissato in mq 7500 la misura del lotto minimo edificabile, laddove il terreno identificato dalla particella 153 (corpo B) ha un’estensione di mq 3030.

Ora, tenuto conto dei superiori elementi, non può ragionevolmente sostenersi che, ove il cespite avesse avuto una diversa valutazione in relazione alla effettiva destinazione urbanistica, l’esito dell’esperimento del tentativo di vendita avrebbe dato luogo all’aggiudicazione del bene ad un prezzo superiore rispetto a quello effettivamente realizzato, tenendo anche conto del fatto che la possibilità che un tentativo di vendita vada deserto per assenza di offerte, con conseguenti ulteriori tentativi a prezzo sempre più ribassato (ipotesi questa tanto più concreta quanto più alto è il valore di stima del bene posta a base della vendita) non costituisce, infatti, un’ipotesi implausibile.



Anche la prospettiva di una possibile cessione di cubatura o di un accorpamento del terreno ad altri costituisce una mera ipotesi astratta che non trova un riscontro concreto nelle risultanze processuali o in elementi specificamente individuati riferibili alla procedura di vendita come effettivamente svolta.

In questo quadro, va condivisa la valutazione del primo giudice.

L'appello va, quindi, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile di complessità media, stante la richiesta di risarcimento del danno stimato della somma di € 294.600,00, ovvero nella diversa, maggiore o minore somma, che verrà stabilita in corso di causa (sul punto vedasi Cassazione 10984/2021 secondo cui “ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti”).

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Messina, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello proposto da \_\_\_\_\_, e per essa, in virtù di procura generale conferita con atto a ministero Dott. Giovanni Paderni, \_\_\_\_\_, avverso la sentenza n. 264/2021 emessa dal Tribunale di Patti in data 31.3.2021 (pubblicata in data 1.4.2021) anche nei confronti di \_\_\_\_\_, del COMUNE DI \_\_\_\_\_,



BROLO, in persona del Sindaco *pro-tempore*, e di

), così decide:

- rigetta l'appello;
- condanna \_\_\_\_\_ al rimborso delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore di \_\_\_\_\_ del Comune di Brolo e di \_\_\_\_\_, che liquida per ciascuno degli appellati in € 5.700,00 per compensi professionali, di cui € 1.500,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva ed € 3.000,00 per la fase decisionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
- dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.M. 115/2002 per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributi unificato.

Così deciso nella camera di consiglio del 20.07.2023

Il Consigliere est.

Dott. A. Zappalà

Il Presidente

Dott. S. Neri

